



**PROTOCOLLO D'INTESA INTERISTITUZIONALE  
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO  
DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE  
PER LA PROTEZIONE ED EMANCIPAZIONE DELLE DONNE  
ATTRAVERSO L'AUTONOMIA ABITATIVA**

Tra

**Il Consiglio Regionale della Calabria, rappresentato dal Presidente On.le Filippo Mancuso;**

**L'Osservatorio Regionale sulla violenza di genere (di seguito indicato come "Osservatorio"), rappresentato dalla Coordinatrice Avv. Giuseppina Pino;**

e

**A.T.E.R.P. - Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale Calabria, rappresentato dal Commissario Straordinario Avv. Grazia Maria Carmela Iannini;**

**Introduzione**

La Convenzione di Istanbul all'art. 3 definisce: che con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. La "violenza contro le donne basata sul genere" designa quindi qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Un fenomeno complesso, che ha radici culturali datate, che richiede una strategia globale ed una pluralità d'interventi, dove la responsabilità delle Istituzioni pubbliche e della società si affianca all'impegno della magistratura, delle associazioni nella tutela delle vittime, al coinvolgimento delle agenzie educative, a fronte dei dati allarmanti che continuano ad emergere dai dossier statistici.

0002  
L'adozione, pertanto, del presente Protocollo rappresenta un passo molto importante ed un punto di inizio nella lotta alla discriminazione ed alla violenza fisica, psicologica ed economica perpetrata ai danni delle donne appartenenti alle categorie più deboli ed abbandonate dalla società odierna e che le utili sinergie permetteranno di intervenire dove il disagio è più marcato, promuovendo campagne di informazione e di sensibilizzazione che possano consentire, tra l'altro, l'emersione di tale problematica, oggi assai sommersa e, conseguentemente, sottostimata e da affrontarsi con una forte integrazione tra i diversi livelli istituzionali con il privato sociale e di cooperazione integrata tra gli interventi sanitari, sociali, economici e culturali. Sussiste, pertanto, la necessità di costituire ed assicurare una sinergica azione di contrasto della violenza di genere, mediante lo sviluppo di protocolli specifici di sostegno e prevenzione, attraverso l'individuazione di azioni mirate al contrasto del fenomeno della violenza, di un percorso relativo al trattamento, alla tutela e alla protezione della vittima, che preveda una presa in carico che passi dall'individuazione di soluzioni alloggiative atte alla fuoriuscita della donna dal circuito familiare viziato. Il raggiungimento dell'obiettivo richiede una interdisciplinarietà dei saperi e delle professionalità coinvolte (secondo le indicazioni fornite dalla legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 Novembre 1989 e dalla Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, attuata in Italia con la legge n. 172 del 1° ottobre 2012, ecc.).

#### **PREMESSO CHE**

- **L'Osservatorio**, istituito con la Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38, svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, nel rispetto del diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dalla normativa europea e nazionale dal D. Lgs n. 196/2003, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri antiviolenza, previsti dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e analizza il fenomeno al fine di prevenirlo e contrastarlo per quanto di sua spettanza.
- **L'Aterp** istituita con L. R. n. 24/2013 mediante accorpamento delle ATERP provinciali di cui alla L. R. n. 27/1996, è un ente pubblico non economico con funzioni ausiliarie alla Regione Calabria di natura tecnica-operativa in materia di edilizia residenziale pubblica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile;

- la legge regionale n. 20 del 2007 (art. 7) in tema di assistenza alloggiativa garantita e la legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 s.m.i.;

#### CONSIDERATO CHE

- **è tra le funzioni dell'Osservatorio:** stipulare protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, verificare l'effettiva presenza e disponibilità sul territorio di strutture atte e predisposte al primo soccorso e all'assistenza delle vittime di violenza;
- **è tra le funzioni dell'ATERP:** elaborare proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica; gestire il proprio patrimonio immobiliare di ERP e quello assegnato dai Comuni della Regione, effettuare la manutenzione, gli interventi di recupero e la riqualificazione degli immobili al fine della loro ottimale utilizzazione anche per i fini di cui all'art. 31 della legge regionale n. 32/1996 s.m.i. e concorrere ad una politica socialmente responsabile volta a rispondere alle sfide sociali ed economiche ed a porre rimedio ai preoccupanti fenomeni di segregazione spaziale e sociali delle donne.;
- è tra le funzioni attribuite ai Comuni quella dell'assistenza alloggiativa di cui al citato articolo 31 della legge regionale n. 32/1996 e delle procedure di cui al Titolo II della medesima legge regionale n. 32/1996 s.m.i.

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue**

#### Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

#### Articolo 2

##### Oggetto del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato allo sviluppo di azioni condivise, mirate al sostegno delle donne vittime di violenza e alla loro prole attraverso la concessione di unità abitative di residenza pubblica, per cui si conviene che: 1) **Aterp Calabria** destini un'aliquota di alloggi, in via provvisoria, alle donne vittime di violenza di genere per favorire la loro libertà ed autonomia; 2) i **Comuni** assumano, laddove siano stati individuati gli alloggi, messi a disposizione di Aterp Calabria, i necessari provvedimenti di cui all' art. 31 della legge regionale n. 32/1996 ; 3) il **Consiglio Regionale della Calabria** individui le risorse necessarie, nel Bilancio regionale per gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Protocollo, *ricorrendo le seguenti condizioni:*

a) interventi in situazioni emergenziali derivanti da gravi episodi di violenza sulle donne, per come sopra definita, che richiedano l'immediata individuazione di un


alloggio, laddove si ravvisi l'indisponibilità delle case rifugio perché saturate;

b) per i casi di donne vittime di violenza, e laddove madri, insieme ai loro figli/e, nell'ipotesi in cui abbiano terminato il primo periodo di accoglienza nella Casa Rifugio, ma che non abbiano ancora raggiunto la piena autonomia economica e sociale, e che non dispongano delle risorse indispensabili, è altresì prevista l'assegnazione di alloggi in via provvisoria per favorire la loro libertà ed autonomia.

### **Articolo 3** **Impegno di ATERP e Osservatorio**

- a) **ATERP Calabria** si impegna a destinare alle donne vittime di violenza in tutte le sue forme, una porzione di unità abitative distribuite sull'intero territorio regionale per come individuati in apposita delibera, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 32/1996 s.m.i.;
- b) **I Comuni** si impegnano ad assumere i provvedimenti necessari di assistenza alloggiativa di cui all'art. 31 della legge regionale n. 32/1996 s.m.i.;
- c) **L'Osservatorio Regionale** ha l'obbligo di convocare la cabina di regia (di cui all' art. 5) ogni qualvolta ve ne siano segnalazioni dei centri antiviolenza, dei servizi sociali , dalle forze dell' ordine ;

### **Art. 4**

#### **Ulteriori attività**

Le parti concordano di prevedere fin d'ora la possibilità di integrare il presente accordo con lo svolgimento di altre attività previste e consentite dalla legge.

### **Art. 5**

#### **Istituzione cabina di regia permanente**

Le Parti, entro trenta giorni dalla firma del presente Protocollo d'Intesa, istituiscono di comune accordo, una "**cabina di regia**" così costituita:

- n. 1 componente in rappresentanza dei Centri Antiviolenza accreditati;
- n. 1 componente in rappresentanza di ATERP Calabria;
- n. 1 componente in rappresentanza del comune interessato;
- n. 2 componenti in rappresentanza dell'Osservatorio Regionale contro la violenza di genere.

- Il Presidente della Commissione consiliare del Consiglio Regionale della Calabria contro il fenomeno della 'ndrangheta della corruzione e dell'illegalità diffusa.
- La "cabina di regia", convocata nella sua prima riunione, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, assumerà immediate determinazioni in ordine alle modalità operative di applicazione del presente Protocollo anche sulla base delle segnalazioni pervenute ai componenti della cabina di regia dalle Forze dell'Ordine, dai Servizi Sociali dei Comuni, dai Centri Antiviolenza al fine del perfezionamento delle prime procedure di attivazione al sostegno delle donne in stato di grave disagio. Alla cabina di regia parteciperanno, altresì, di volta in volta i sindaci dei comuni e/o loro delegati che verranno coinvolti nella procedura di assegnazione.
- L'Allegato 1 al presente Protocollo stabilisce le prime modalità attuative ed i criteri funzionali alle procedure di assegnazione che saranno oggetto di valutazione da parte della "cabina di regia".

#### **Articolo 6**

##### **Durata**

Il presente Protocollo ha carattere esclusivo ed è immediatamente esecutivo, ha validità di tre anni e può essere rinnovato d'intesa tra le Parti stesse.

*Redatto in triplice copia originale.*

*Letto, confermato e sottoscritto*

**Per il Consiglio Regionale della Calabria  
Il Presidente Filippo MANCUSO**



**Per A.T.E.R.P. Calabria  
Il Commissario Avv. G. Maria Carmela IANNINI**



**Per l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere  
La Coordinatrice Giuseppina PINO**





**CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN VIA TEMPORANEA VOLTI A FAVORIRE L'AUTONOMIA ABITATIVA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE.**

**Premessa**

Il presente documento illustra le modalità attuative, i criteri per l'individuazione di alloggi ATERP messi a disposizione alle donne vittime di violenza, per favorire l'autonomia abitativa.

Nel dettaglio, la sperimentazione prevede la fruizione di alloggi individuati dall'ATERP previo pagamento di un canone simbolico calcolato nella fascia minima come da normativa vigente, per un periodo limitato e congruo alla riacquisizione dell'autonomia delle donne.

Gli alloggi potranno essere fruiti dalle donne vittime di violenza non necessariamente collocate presso una casa rifugio, ma che siano o siano state negli ultimi 6 mesi in carico ad un Centro Antiviolenza ovvero che siano in carico ai servizi sociali dei comuni o che provengano da segnalazioni delle forze dell'ordine, e che necessitino di un sostegno nella fase di fuoriuscita dal percorso di violenza al fine di acquisire la piena autonomia abitativa.


**Destinatarie**

Donne vittime di violenza di genere (con e senza figli) che necessitino di un sostegno alloggiativo in via emergenziale o per avviare percorsi di semiautonomia.

**Criteri di valutazione ed assegnazione**

Aterp Calabria, in sede di "cabina di regia", renderà noto il numero delle unità abitative da assegnare, in via temporanea e previo pagamento di un canone simbolico calcolato nella fascia minima come da normativa vigente, secondo regole d'utenza e di gestione e secondo quanto già stabilito ed individuato dall'art. 31, comma 1, della Legge regionale n. 32/1996 s.m.i.

Le domande di assistenza alloggiativa verranno valutate, fino ad esaurimento delle unità messe a disposizione, di concerto tra l'Osservatorio Regionale, i Centri antiviolenza accreditati ed i Sindaci dei Comuni nei quali sono state individuate le unità abitative messe a







disposizione e secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Valutazione del rischio e fase del percorso di fuoriuscita dalla violenza;
2. Età della donna e presenza/assenza di una rete familiare di supporto;
3. Presenza di disabilità (anche temporanea) della donna e/o dei suoi figli/e;
4. Presenza di figli e numero;
5. Posizione lavorativa della donna

#### **Risorse**

La Presidenza del Consiglio Regionale individuerà le risorse necessarie per il funzionamento del presente protocollo .

#### **Tempistiche e monitoraggio**

L'alloggio verrà assegnato previo versamento di un canone di locazione simbolico calcolato nella fascia minima come da normativa vigente, per un periodo non superiore ad un anno e comunque sino al raggiungimento della totale autonomia economica della donna vittima di violenza che continuerà ad essere seguita dai servizi sociali e dai Centri Antiviolenza che avranno l' onere di relazionare la condizione della beneficiaria ogni sei mesi.

Tutte le utenze (acqua, luce, gas) saranno a carico delle assegnatarie e sostenute dalla Presidenza del Consiglio Regionale.

Il monitoraggio sull'andamento del percorso verrà svolto semestralmente dalla cabina di regia preposta e su menzionata.

